

TRIBUNALE DI GENOVA

- SEZ. LAVORO -

Ricorso ex Art 414 e ss cpc

con istanza cautelare ex Art 699 quater e ss cpc

con eventuale istanza di notificazione ex Art 151 cpc

promosso da

la Sig.ra **Carolina SALINI**, residente in Genova, CF: SLNCLN75T66D969O, difesa dall'Avv. Paolo Languasco (CF: LNGPLA74M24E290Q; fax. N° 010.2465430, PEC: paolo.languasco@ordineavvgenova.it) e dall'Avv. Roberto Faure (CF: FRARRT59E30D969F; fax. N° 010.2465430, PEC: roberto.faure@ordineavvgenova.it) del Foro di Genova, per delega in atti ed elettivamente domiciliata in Genova, Vico Falamonica 1/13. - ricorrente -

Contro:

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, sedente in Viale Trastevere, 76 Roma, (c.a.p. 00153), domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigade Partigiane 2, come per legge – amministrazione convenuta -

ed eventualmente nei confronti di:

Daniela BELLICANO ed eventualmente tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) in posizione inferiore rispetto alla ricorrente, nella classe di concorso AB25, valida per gli aa.ss. 2022-2024; docenti che in virtù dell'assegnazione alla ricorrente della supplenza spettante, potrebbero a loro volta essere assegnati ad altra supplenza se già assunti o ridurre le loro chances di futura assunzione se non ancora assunti.

FATTO:

- 1) Dall'AS 2020/2021 il conferimento di supplenze (contratti a tempo determinato) da parte del Ministero dell'Istruzione è gestito principalmente tramite le Graduatorie Provinciali Supplenti (GPS).
- 2) Con Ordinanza n. 60/2020 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*.
- 3) Tali disposizioni prevedono che i docenti che aspirano ad un contratto a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione propongano domanda di inserimento nelle dette GPS e che il Ministero, in fase di assegnazione di incarichi a tempo determinato, attinga in prima battuta da tali graduatorie.
- 4) L'ambito territoriale della GPS è, come dice anche il nome, la Provincia e quindi responsabili della redazione delle graduatorie e delle nomine sono i vari USP (Uffici Scolastici Provinciali) del Ministero dell'Istruzione.
- 5) Le GPS sono redatte per specifiche materie/classi di concorso/insegnamento identificate da un codice (A020, A021, etc).



- 6) Il docente che aspira ad una supplenza dovrà indicare nella domanda di iscrizione alla GPS un numero massimo di 150 opzioni (specifici istituti scolastici e specifiche tipologie di contratto a lui gradite) e sarà convocato solo per gli eventuali posti che si rendessero disponibili in relazione alle opzioni da lui indicate.
- 7) Il Ministero, in base ai posti che via via si rendono disponibili nelle diverse classi di concorso, convoca i vari docenti in base al loro posto in graduatoria ed in base alle opzioni dagli stessi indicate nella domanda ed offre loro i posti disponibili ed offre loro la relativa supplenza.
- 8) La procedura è gestita da un programma/algoritmo informatico redatto e gestito dal Ministero.
- 9) Se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria, non fosse disponibile alcun posto nelle sedi o per le tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il Ministero non convocherà quel docente e proseguirà nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, ma che aveva indicato quella scuola fra le opzioni.
- 10) Ove successivamente alla detta convocazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella classe di concorso in questione, il Ministero farà una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, dovrà proporre ed assegnare i detti posti al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso, che abbia indicato le dette sedi e che non abbia già accettato un'altra supplenza.
- 11) La durata delle GPS è di 2 anni e nel 2022 il Ministero ha quindi predisposto l'aggiornamento delle stesse, regolato con OM 112/2022.
- 12) Il docente che, ricevuta una proposta fra le opzioni da lui indicate, la accetta non potrà successivamente lamentarsi dell'eventuale insorgenza in data successiva di altri posti, fra quelli da lui indicati, a lui maggiormente graditi.
- 13) Il docente che, ricevuta una proposta fra le opzioni da lui indicate, la rifiuta, è considerato rinunciatario e non verrà riconvocato per nuove proposte su quella classe di concorso.
- 14) Per tutte le scuole o tipologie di contratto non indicate nella domanda fra le opzioni possibili, il docente è considerato rinunciatario e quindi, ove il Ministero debba assegnare, anche relativamente alla classe di concorso indicata da un docente nella domanda, delle supplenze in scuole non indicate nella domanda, proseguirà nella graduatoria offrendo le stesse ad altri aspiranti posti anche in posizione inferiore nella graduatoria.
- 15) Ogni anno di supplenza svolto in una specifica classe di concorso/materia conferisce al candidato, oltre che ovviamente il diritto a lavorare ed a percepire la retribuzione per l'anno scolastico in questione, anche 12 punti nella GPS dall'anno scolastico successivo relativa a quella classe di concorso/materia.
- 16) Il programma informatico redatto dal MIUR che gestisce le convocazioni, contrariamente a



quanto indicato nelle varie citate norme che regolamentano la materia, ove in sede di convocazioni successive alla 1° siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, non ha convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che avesse indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non avesse ancora ricevuto alcuna proposta, ma ha proseguito nella graduatoria dall'ultimo docente che aveva ottenuto una supplenza nella precedente convocazione, assegnando la nuova supplenza al candidato con punteggio immediatamente successivo;

- 17) Il programma ha quindi saltato tutti i docenti, come la ricorrente, collocati in posizione superiore nella GPS, ma che non avevano ancora ricevuto nelle precedenti convocazioni alcuna proposta in quanto, in quelle convocazioni, non vi erano posti disponibili fra le opzioni da loro indicate.

- 18) La ricorrente Carolina SALINI ha presentato domanda di iscrizione/aggiornamento alle GPS (Graduatorie Provinciali Supplenti) per la provincia di Genova, nella classe di concorso AB25 (inglese alle medie) (Doc.1).

- 19) La ricorrente Carolina SALINI ha indicato nella domanda quali opzioni, fra gli altri, anche i seguenti istituti/tipologie di contratto (Doc.1):

- 9° scelta: scuola GEMM85001Q, IC di Pegli, contratto annuale;
- 14° scelta scuola GEMM861016, IC Doria-Pascoli, contratto annuale;
- 14° scelta scuola GEMM861016, IC Doria-Pascoli, contratto sino al termine delle attività didattiche;

- 20) La ricorrente Carolina SALINI è stata inserita nella 2° fascia della GPS relativa alla classe AB25, inglese alle scuole medie, in posizione 203°, punti 57 (Doc.2).

- 21) In relazione alla classe di concorso de quo il Ministero ha pubblicato l'elenco della 1° convocazione/1° turno di nomina in data 31.8.2022; in data 16.9.2022 il Ministero ha pubblicato l'elenco della 2° convocazione/2° turno di nomina; in data 28.9.2022 il Ministero ha pubblicato l'elenco della 3° convocazione/3° turno di nomina ed in data 10.10.2022 il Ministero ha pubblicato l'elenco della 4° convocazione/4° turno di nomina (Doc.3, 4, 5, 6)

- 22) Da tali elenchi (Doc.3,4,5,6) emerge come il Ministero, in relazione alla classe di concorso de quo, non abbia convocato la ricorrente ed abbia offerto e conferito supplenze relative a sedi e tipologie INDICATE dalla ricorrente nella sua domanda (Doc.1), a candidati posti in posizione INFERIORE alla ricorrente nella graduatoria de quo (Doc.3,4,5,6). Infatti:

1. Ha assegnato alla docente Slezak Marta (collocata nella GPS de quo in posizione inferiore al ricorrente, posizione 268°, punti 47,5), poi sostituita dalla docente Daniela BELLICANO, una supplenza annuale, presso la scuola GEMM85001Q, IC di Pegli (Doc.3,4,5,6), che rappresentava la 9° scelta della ricorrente; (Doc.1);
2. Ha assegnato al docente GHISU Davide (collocato nella GPS de quo in posizione inferiore al ricorrente, posizione 270°, con 47 punti) una supplenza annuale, presso la



scuola GEMM861016, Doria/Pascoli (Doc.3,4,5,6), che rappresentava la 14° scelta della ricorrente; (Doc.1);

3. Ha assegnato alla docente Betti Monica (collocata nella GPS de quo in posizione inferiore al ricorrente, posizione 271°, con 47 punti) una supplenza fino alla fine delle attività didattiche, presso la scuola GEMM861016, Doria/Pascoli (Doc.3,4,5,6), che rappresentava la 14° scelta della ricorrente; (Doc.1);

23) La ricorrente ad oggi ha ricevuto dal Ministero solo una supplenza breve, della durata di 2 settimane, dal 12.10.2022 al 28.10.2022, nella materia AB25, presso l'IC di Genova Quarto, GEIC859005;

- 24) La ricorrente è lavoratrice precaria del Ministero e vive del solo reddito percepito da tale lavoro; è madre di una bambina di 12 anni, è separata dal marito e quindi con il solo stipendio che abitualmente riceve dal Ministero convenuto deve mantenere se stessa e propria figlia.

- 25) Eccettuata la supplenza breve ottenuta, alla Prof.ssa Salini restano meno di 15 giorni di NASPI (Doc.8) e quindi in mancanza di un provvedimento del Giudice, fra meno di un mese non avrà più alcun reddito con cui mantenere se stessa e la propria famiglia.

- 26) Come emerge dalle opzioni/scelte indicate dalla ricorrente nella sua domanda di inserimento in GPS (Doc.1), la classe di concorso de quo AB25 Inglese alle medie, costituisce quella per la quale la ricorrente ha studiato, nella quale si è laureata e nella quale intende svolgere la propria attività di insegnamento, dapprima come precaria ed appena possibile come docente di ruolo.

- 27) Il mancato ottenimento della supplenza spettante comporta per la ricorrente un gravissimo danno rappresentato, fra l'altro:

1. dalla perdita della possibilità di lavorare per l'intero anno scolastico (eccettuate due settimane), nonché di percepire il relativo reddito e quindi dalla differenza fra il reddito dovuto in base alla supplenza annuale spettante ed il reddito percepito in base alla breve supplenza attribuita;
2. dalla perdita della possibilità di insegnare per l'intero anno scolastico (eccettuate due settimane) nella materia preferita e scelta, frutto di un percorso di studi durato anni; dalla perdita dell'aggiornamento professionale, del rapporto con i colleghi e gli studenti, etc. nella detta materia, in caso di mancata assegnazione o di assegnazione su altra materia, su altro grado di insegnamento o per spezzone orario;
3. dal mancato computo, dall'AS successivo, dei detti 12 punti, con inevitabile slittamento della stessa in graduatoria e perdita di chances per le chiamate degli anni scolastici futuri.

- 28) Tentativi stragiudiziali di comporre la vertenza non hanno sortito effetto (Doc.7)

DIRITTO:

Le norme che regolamentano la materia sono state riassunte dalla recente Giurisprudenza sul



punto.

Afferma sul punto l'Ordinanza 13.497/2021 del Tribunale di Latina: *“Con riferimento alle modalità di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, l'art. 12 dell'O.M. 60/20, recita che “8. L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”.*

Nel medesimo senso la Circolare n. 25089 del 06.08.2021 che fornisce “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A” per l'a.s. 2021/22 ha chiarito che (pag. 2) “La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 60/2020, alle quali si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del DM 30.7.2021, n. 242”.

Analogamente, il D.M. n. 242 del 30.07.2021 che, in attuazione dell'art. 59, commi da 4 a 9, del D.L. 73/2021, disciplina la procedura straordinaria di immissione in ruolo per l'a.s. 2021/22 con chiamata da GPS, al comma 9 dell'art. 4, rubricato “Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato”, testualmente dispone che *“9. La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili”.*

Dunque, appare evidente come la normativa sopra richiamata preveda espressamente che nell'ipotesi in cui vi siano disponibilità successive, l'aspirante non precedentemente destinatario di supplenza per mancanza di sedi, debba essere individuato quale beneficiario di incarico con riferimento alle sedi espresse nella domanda informatizzata di supplenza.

Solo in caso di rinuncia l'aspirante non ha diritto a ricevere più alcuna proposta di assunzione per le disponibilità sopravvenute.

La rinuncia è espressamente disciplinata dalla citata Circolare 25089/21 secondo cui “La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”.

Pertanto, nell'ipotesi in cui non vengano espresse tutte le sedi della provincia, la rinuncia si configura solo con riguardo alle sedi non espresse e, il criterio che deve informare le procedure di individuazione del docente supplenze, deve essere quello meritocratico del punteggio.”

Anche l'OM 112/2022, che disciplina il rinnovo delle GPS per gli anni 22/23/24 recita (Art 12,



comma 4) in relazione alle opzioni, che il docente: *“La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.*

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.

Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.”

Contrariamente alla prassi adottata dal Ministero e dal suo algoritmo, anche l'OM 112/22 espressamente prevede quindi che il lavoratore sarà considerato rinunciatario per le sedi/classi di concorso e tipologie di posto per cui **NON** abbia espresso la preferenza. Anche il paragrafo successivo della detta OM non può che essere letto in riferimento alle sole ipotesi per cui nel turno di nomina vengano offerte ed assegnate supplenze relativamente a posti per cui la ricorrente NON abbia espresso preferenze e quindi disciplini la situazione in cui, nel detto turno di nomina NON vi siano le sedi/tipologie di contratto indicate dal lavoratore e quindi il Ministero possa/debba offrire supplenze nella classe di concorso de quo a candidati posti in posizione inferiore in GPS e con punteggio inferiore.

Ben altra cosa è sostenere che, in caso di successive, convocazioni per la medesima classe di concorso, relative a sedi/tipologie contrattuali per cui il lavoratore ABBIA espresso preferenza, il lavoratore in questione debba comunque essere considerato rinunciatario ed i posti assegnati a candidati posti in posizione inferiore in GPS e con punteggio inferiore. Tale denegata interpretazione pare contraria alla legge, a tutte le norme che regolano la materia ed ai principi meritocratici che discendono da esse.

Infatti la ricorrente è stata considerata rinunciataria rispetto ad una delle opzioni CHE AVEVA espresso ed avrebbe rinunciato ad una offerta mai ricevuta.

Appare evidente come la normativa sopra richiamata preveda espressamente che nell’ipotesi in cui vi siano disponibilità successive, l’aspirante non precedentemente destinatario di supplenza per mancanza di sedi, debba essere individuato quale beneficiario di incarico con riferimento alle sedi espresse nella domanda informatizzata di supplenza.

Solo in caso di rinuncia l’aspirante non ha diritto a ricevere più alcuna proposta di assunzione per le disponibilità sopravvenute.

La rinuncia è espressamente disciplinata dalla Circolare MIUR 25089/21 secondo cui *“La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia*



all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto".

Pertanto, nell'ipotesi in cui non vengano espresse tutte le sedi della provincia, la rinuncia si configura solo con riguardo alle sedi non espresse e, il criterio che deve informare le procedure di individuazione del docente supplenze, deve essere quello meritocratico del punteggio.

Anche il Tribunale di Frosinone, con recente Ordinanza del 6.5.2022 afferma sul punto che: *"Come già ritenuto dal Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale (Ordinanza del 27.4.2022), dal quadro normativo sopra delineato, è quindi possibile distinguere tre diverse ipotesi di rinuncia:*

a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente. In questo caso, il docente iscritto alle GPS istituite con la O.M. 60/2020, omette di proporre l'ulteriore istanza telematica di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.M. 242/2021, e viene qualificato 'rinunciataro' rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'A.S. 2021/2022;

b) la rinuncia all'incarico, disciplinato dal terzo periodo del medesimo comma ottavo cit. che disciplina in particolare l'ipotesi del docente iscritto nelle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, 'ci ripensa' e decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo. In questa ipotesi il docente rinunciataro dell'incarico assegnato viene escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Il quarto periodo del comma 8 cit. tuttavia prevede una espressa clausola di salvezza nel caso in cui la rinuncia all'incarico perviene entro un termine previsto dall'Ufficio territorialmente competente. In questa ultima ipotesi il docente rinunciataro potrà comunque partecipare ai successivi turni di nomina;

c) la rinuncia alla sede, disciplinato dal secondo periodo del comma 8 cit., che riguarda l'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, come nel caso di specie, ha presentato l'istanza telematica ex art. 4, comma 1, D.M. 242/2021 ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre. L'art. 4, comma 8 cit. prevede in questi casi che "La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse."

Si tratta quindi di accertare le conseguenze che derivano da una siffatta rinuncia ab origine del docente ad alcune delle sedi, nell'ipotesi in cui al turno di nomina tra le sedi disponibili non vi sono quelle indicate dal docente tra le preferenze.

Il Ministero, come detto, ha qualificato la ricorrente quale 'rinunciataro all'incarico' con conseguente applicazione della sanzione estromissiva prevista dall'art. 14 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, a tenore del quale "a rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento" in attuazione della circolare dell'USR Lazio n. 44197 dell'1.11.2021. Orbene, ritiene il Tribunale che l'assunto del Ministero non sia condivisibile poiché finisce di fatto per disapplicare il comma 8 cit., e confonde le due distinte figure ivi disciplinate della



rinuncia all'incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l'ipotesi della rinuncia all'incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede.

Infatti, sulla base di una interpretazione letterale della previsione contenuta nell'art. 4, comma 8 cit. si ricava invero che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse.

Ritiene il Collegio che a tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze.

Al contrario, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di "mancata presentazione dell'istanza" o nel caso di "rinuncia all'incarico".

Il Giudicante ritiene pertanto che la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina.

Anche il Tribunale di Roma, con Sentenza n° 36285/2022, afferma i medesimi principi sostenendo che l'aspirante che al proprio turno di convocazione per l'attribuzione di un incarico viene escluso in quanto non ha indicato, in occasione della domanda, nessuna delle sedi disponibili in quel turno, non può essere considerato rinunciatario e se alla successiva convocazione dovesse insorgere la disponibilità di una sede che aveva indicato nella domanda, l'aspirante supplente ha diritto ad essere nuovamente convocato e, qualora ne abbia titolo, ha diritto all'assunzione.

Quanto sopra in conseguenza del principio secondo cui in occasione dell'assegnazione degli incarichi di supplenza, è necessario garantire la scelta del candidato che possiede il punteggio più alto in graduatoria per quella determinata classe di concorso.

Contrariamente a quanto sopra riportato il programma informatico predisposto del Ministero che gestisce le convocazioni, in caso di sopravvenuta disponibilità di posti non offerti dal Ministero in precedenti convocazioni, invece di ripartire da capo (dal candidato con maggior punteggio) nella graduatoria relativa a quella classe di concorso e verificare, in ordine di punteggio, se vi fosse un candidato che NON ha ricevuto alcuna proposta; prosegue partendo dall'ultimo candidato che ha ottenuto una supplenza ed offre quindi la cattedra de quo a persone poste in graduatoria in posizione inferiore rispetto ad altri candidati che NON hanno MAI ottenuto ALCUNA proposta.

IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DI UN PROGRAMMA INFORMATICO

DA PARTE DEL MINISTERO

La Giurisprudenza ha più volte affermato come, in caso di anomalie create dal programma informatico, la responsabilità vada ovviamente attribuita al Ministero che ha predisposto ed utilizzato il programma.

Afferma sul punto il TAR di Trento, (Sent, n° 149 del 2015): *“Se lo strumento informatico, adoperato per lo svolgimento di una procedura concorsuale, determina situazioni anomale, vi è*



anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche. Sarebbe gravemente errato vedere nel procedimento informatico una sorta di amministrazione parallela, che opera in piena indipendenza dai mezzi e dagli uomini, e che i dipendenti si devono limitare a osservare con passiva rassegnazione (se non con il sollievo che può derivare dal discarico di responsabilità e decisioni): le risposte del sistema informatico sono invece oggettivamente imputabili all'Amministrazione, come plesso, e dunque alle persone che ne hanno la responsabilità. Conseguentemente, nel caso di concorso pubblico (nella specie concorso per l'assegnazione di farmacia), una volta accertato che la domanda del partecipante non è stata respinta per violazioni formali della procedura (codici scorretti o errata compilazione dei moduli), il responsabile del procedimento, d'intesa con il dirigente competente, deve appurare se il rifiuto del sistema era legittimo, secondo la normativa concorsuale applicabile. Infatti, il rifiuto della piattaforma informatica è imputabile alla p.A. la quale è responsabile essendo tenuta a valutarne la legittimità, procedendo eventualmente in autotutela, per cui se avesse riconosciuto che il programma informatico contrastava con la disciplina legale, e che il partecipante che non era riuscito ad inserir la domanda, ma aveva titolo a partecipare, sarebbe stato doveroso intervenire sulla procedura - e ciò non avrebbe costituito violazione della par condicio, ma attuazione del principio di legalità".

Inoltre la Giurisprudenza ha più volte affermato come *"nel caso in cui una decisione automatizzata "produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona", questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato, ma deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica"* (Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 1617/20).

Come dedotto e come emerge dalla documentazione allegata:

- la ricorrente è iscritta nella GPS della provincia di Genova, 2° fascia, classe di concorso AB25 alla posizione 203° ed ha esercitato le opzioni di cui al Doc.1.
- il Ministero ha conferito supplenze nella materia AB25, in scuole e per tipologie contrattuali scelte dalla ricorrente fra le sue opzioni (Doc.1), a candidati inseriti nella medesima 2° fascia GPS AB25 della provincia di Genova in posizione inferiore alla ricorrente (Doc.3,4,5,6).
- La ricorrente ad oggi ha ricevuto dal Ministero de quo solo una supplenza breve per due settimane;.

In base alle norme suddette, alla logica ed ai principi di buona amministrazione di cui all'Art 97 Cost., nonché alla Giurisprudenza richiamata, il diritto della ricorrente ad ottenere la supplenza a



lei spettante in base al suo posto in graduatoria nasce dai fatti sopra richiamati.

In particolare pare che la ricorrente avrebbe avuto diritto a ricevere:

- la supplenza annuale, normale, nella classe AB25, la scuola GEMM85001Q, IC di Pegli, che rappresentava la 9° scelta della ricorrente (Doc.1), offerta ed assegnata dal Ministero a Daniela BELLICANO (Doc.3,4,5,6); o la supplenza meglio vista.

Come dedotto il programma informatico/algoritmo ha commesso un errore, saltando la ricorrente, e procedendo nelle convocazioni dall'ultimo aspirante che aveva ricevuto una supplenza in sede di precedente convocazione, invece che ripartire da capo e ricomprendere quindi anche gli aspiranti che, come la ricorrente, pur essendo collocati in graduatoria in posizione superiore non avevano ricevuto alcuna offerta di supplenza.

Come detto le GPS hanno durata di 2 anni.

Al fine di evitare che il prossimo anno si ripresenti il problema attuale e sia necessario ricorrere nuovamente a Giustizia si chiede, nel merito, anche una pronuncia che affermi il diritto della ricorrente a ricevere una proposta di supplenza in base alla sua posizione in graduatoria ed alle preferenze espresse, sia in sede di 1° convocazione che di eventuali convocazioni successive alla 1°, se nelle precedenti convocazioni non ha ricevuto alcuna offerta per mancanza di disponibilità nelle opzioni da lui indicate.

FUMUS BONI IURIS

Il diritto della ricorrente discende direttamente dalle norme che regolamentano la materia de quo che paiono apertamente violate dal Ministero, nonché dal principio generale di valorizzazione del "merito" nella graduatoria de quo e da quant'altro sopra esposto.

La Giurisprudenza si è già pronunciata più volte sulla questione, affermando il diritto dei lavoratori.

Pare quindi sussistere il fumus boni iuris necessario per il ricorso ex Art 700 cpc.

PERICULUM IN MORA

La ricorrente è una lavoratrice precaria che vive del solo stipendio annualmente ricevuto dal Ministero dell'Istruzione a seguito della sottoscrizione di contratti a tempo determinato.

Tale reddito è l'unico con cui la ricorrente mantiene se stessa e la sua famiglia.

La ricorrente è madre di una bambina di 12 anni ed è separata dal marito.

La ricorrente in questo anno scolastico ha ricevuto dal Ministero solo una supplenza breve della durata di due settimane e non ha neppure maturato NASPI sufficiente al mantenimento suo e di sua figlia.

In conseguenza della mancata convocazione della ricorrente il Ministero sta proseguendo nella graduatoria de quo, offrendo gli altri posti che via via si rendono disponibili a persone poste in posizione inferiore in GPS.

Nelle more di un procedimento ordinario la ricorrente quindi, con ogni probabilità, non otterrebbe per l'anno scolastico 2022/2023, una supplenza annuale, non lavorerebbe per buona parte dell'anno, non potendo garantire il sostentamento suo e della sua famiglia.



Inoltre ogni anno di supplenza svolto in una specifica materia conferisce al candidato, dall'anno scolastico successivo, 12 punti nella relativa GPS.

Il mancato ottenimento della supplenza spettante potrebbe comportare quindi per la ricorrente (ove non ottenesse altre e nuove supplenze per altri canali) anche il mancato computo, dall'AS successivo, dei detti 12 punti, con inevitabile slittamento dello stesso in graduatoria e perdita di chances per le chiamate degli anni scolastici successivi.

Ancora, ad oggi il Ministero sta procedendo a nuove convocazioni nelle varie classi di concorso.

Una decisione tempestiva sul punto eviterebbe quindi che, in presenza di altre supplenze a cui la ricorrente avrebbe diritto, il Ministero le proponga ad altre persone poste in GPS in posizione subordinata alla ricorrente stessa, aggravando ulteriormente il problema.

Infine con l'avvio dell'anno scolastico si consolidano sempre più i rapporti fra il docente, gli studenti, i colleghi, i dirigenti, etc...

Una decisione, anche favorevole alla lavoratrice, resa però a metà dell'anno scolastico o in prossimità della sua conclusione, oltre a privare la ricorrente per molti mesi della sua unica fonte di reddito, priverebbe la ricorrente della possibilità di inserirsi nelle classi e nel corpo docente ad inizio anno e di programmare quindi l'attività didattica e costringerebbe le classi in questione a cambiare docente a metà anno.

Anche in ossequio del principio di continuità didattica, nonché di buon andamento della PA, nel caso di specie, pare che solo una decisione del Tribunale in tempi brevi possa evitare il prodursi o l'aggravarsi di danni gravi ed irreparabili.

Pare che in casi analoghi la Giurisprudenza sopra citata abbia riconosciuto l'esistenza degli elementi del periculum e del fumus ed abbia accolto di conseguenza le domande proposte con ricorso ex Art 699 e ss cpc da altri lavoratori che si trovavano nelle medesime condizioni della ricorrente.

Per le dette ragioni si chiede quanto segue.

DANNO:

Il danno creato alla ricorrente pare avere diversi aspetti:

- in primo luogo esiste un danno economico diretto dato dalla mancata percezione dello stipendio che avrebbe percepito se assunta quando ne aveva diritto e con la tipologia contrattuale a cui aveva diritto. Tale danno corrisponderà, avendo la ricorrente ottenuto solo una supplenza di due settimane, alla differenza fra la somma percepita e quella che avrebbe percepito se correttamente assunta. Le somme spettanti emergono dalla tipologia e durata delle supplenze offerte a terzi in posizione inferiore.
- Inoltre, come detto ogni anno di insegnamento in una determinata classe di concorso conferisce, in quella classe di concorso, 12 punti aggiuntivi in GPS. La ricorrente avrà quindi diritto al computo alla fine dell'AS 2022/2023, al riconoscimento di 12 punti nella materia AB25.
- La ricorrente, in mancanza di un provvedimento urgente del Giudice, non lavorerà per un



intero AS nella materia oggetto dei suoi studi, da lei preferita e scelta come futura materia di insegnamento. Tale fatto comporterebbe un danno per la ricorrente che sarebbe costretta per buona parte dell'anno a non insegnare nulla o ad insegnare una materia a lei meno gradita (in violazione anche del diritto al lavoro previsto dalla Costituzione), che perderebbe per un anno l'aggiornamento professionale in tale materia, nonché la costruzione del rapporto con dirigenti, colleghi ed alunni. Tale voce di danno non può che essere liquidata dal Giudice in via equitativa.

Tanto premesso, per le causali suesposte la Prof.ssa SALINI
ricorre in via d'urgenza e nel merito nanti il Tribunale di Genova
affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE

con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti
con richiesta di fissare all'uopo apposita udienza in via d'urgenza:

Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in relazione alla classe di concorso AB25 ed alle opzioni dalla stessa indicate, di essere convocata dal Ministero per una supplenza in base alla sua posizione in graduatoria, anche per disponibilità di posti sopravvenuti alla 1° convocazione, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi che potrebbero precludere ciò;
- Condannare la convenuta amministrazione ad attribuire alla ricorrente l'incarico a termine nella classe di concorso AB25 che sarebbe a lei spettato, fra i posti attribuibili/attribuiti nella convocazione del 31.8.2022 e/o in quelle successive (Doc.3,4,5,6), presso le sedi e per le tipologie di contratto indicate dalla ricorrente, con individuazione in base alla posizione in graduatoria della stessa ed alle sue preferenze espresse, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi che potrebbero precludere ciò. In particolare condannare la convenuta amministrazione ad attribuire alla ricorrente la supplenza annuale, normale, nella classe AB25, la scuola GEMM85001Q, IC di Pegli (Doc.1), che rappresentava la 9° scelta della ricorrente, offerta ed assegnata dal Ministero a Daniela BELLICANO (Doc.3,4,5,6); o la supplenza nella classe di concorso, nella scuola e per la tipologia contrattuale meglio vista dal Giudice.
- In ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare, anche in via cautelare, i diritti della ricorrente;

NEL MERITO:

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, anche per l'anno scolastico 2023/2024 in relazione alle classi di concorso in cui è inserita ed alle opzioni da lei indicate, di essere convocata da GPS in base al suo posto in graduatoria dal Ministero anche per disponibilità di posti sopravvenuti alla 1° convocazione (ove non avesse ricevuto nelle precedenti



convocazioni alcuna supplenza), eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi che potrebbero precluderlo;

- Condannare la convenuta ad attribuire alla ricorrente l'incarico a termine nella classe di concorso AB25 che sarebbe a lei spettato, fra i posti attribuibili/attribuiti nella convocazione del 31.8.2022 (Doc.3,4,5,6) e/o in quelle successive, presso le sedi e per le tipologie di contratto indicate dalla ricorrente, con individuazione in base alla posizione in graduatoria dello stesso ed alle sue preferenze espresse, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi che potrebbero precluderlo. In particolare condannare la convenuta amministrazione ad attribuire alla ricorrente la supplenza annuale, normale, nella classe AB25, la scuola GEMM85001Q, IC di Pegli (Doc.1), che rappresentava la 9° scelta della ricorrente, offerta ed assegnata dal Ministero a Daniela BELLICANO (Doc.3,4,5,6); o la supplenza nella classe di concorso, nella scuola e per la tipologia contrattuale meglio vista dal Giudice.
- Attribuire alla ricorrente 12 punti nella graduatoria AB25 de quo delle GPS.
- Condannare la convenuta a pagare alla ricorrente le retribuzioni perdute e risarcire il danno creato alla ricorrente, anche in via equitativa.
- Vinte le spese.

IN VIA ISTRUTTORIA

Tutto ciò previa ammissione quali capi di prova per interpellato e testi (eventualmente tramutabili in capi per giuramento decisorio) delle circostanze capitolate in narrativa, premessa l'espressione "Vero che", espunte le eventuali espressioni valutative o sovrabbondanti, oltre a quelle ritenuti più utili a fini di giustizia; si chiede di rammostrare ai testi i documenti indicati nei rispettivi capitoli suddetti. Si chiede che il Giudice III.mo voglia ordinare al convenuto l'esibizione in giudizio dei libri paga, libri matricola e altri documenti di lavoro e rivolga richiesta, ove d'uopo, di informazioni agli Enti pubblici più opportuni come INPS, Direzione Provinciale del Lavoro, USL, INAIL e Associazioni Sindacali;

In caso di contestazione si chiede altresì che il Giudice nomini C.T. allo scopo di determinare le retribuzioni e/o gli importi che la ricorrente dovrebbe percepire per le causali dette.

Se del caso, si chiede venga ordinata l'esibizione dei contratti collettivi applicati dalla convenuta ai propri dipendenti.

Se del caso si chiede fin d'ora che il MIUR indichi/produca documentazione attestante tutte le supplenze conferite nelle classi di concorso de quo a docenti posti in posizione inferiore ai ricorrenti..

Si indicano a testi, con riserva di indicarne altri: Eleonora Ingrassia.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART.151 CPC

Il presente ricorso, rivolto nei confronti del Ministero dell'Istruzione forse potrebbe produrre effetti anche nei confronti di altri docenti.

La docente Daniela BELLICANO e poi anche i docenti GHISU Davide e Betti Monica come



dedotto, sono stati assunti a TD dal Ministero al posto della ricorrente.

Altri docenti, posti in posizione ancora inferiore in GPS, ad oggi non hanno ottenuto alcuna supplenza dal Ministero, ma ove l'odierno ricorso venisse accolto, vedrebbero assegnato alla ricorrente un posto fra quelli a cui potrebbero aspirare.

Questa difesa ha reperito la residenza della prima possibile contronteressata/litisconsorte Daniela BELLICANO alla quale notificherà in forma diretta il ricorso ed i decreti che il Giudice riterrà di emettere.

Se il Giudice ritenesse che debbano essere considerati litisconsorti necessari/controinteressati tutti i docenti posti nella GPS de quo in posizione inferiore alla ricorrente, si chiede sin d'ora, per economia processuale ed in mancanza degli indirizzi e dei dati anagrafici da cui trarli degli stessi,, l'autorizzazione alla notificazione ex Art 151 Cpc mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova o nelle forme ritenute dal Giudice.

Si produce:

1. Domanda GPS e scelta opzioni sedi
2. GPS AB25
3. Assegnazioni supplenze in 1° convocazione
4. Assegnazioni supplenze in 2° convocazione
5. Assegnazioni supplenze in 3° convocazione
6. Assegnazioni supplenze in 4° convocazione
7. PEC
8. Fine NASPI
9. CCNL

Si dichiara che il valore della causa è: indeterminabile.

Con osservanza.

Genova, 10.10.2022

Avv. Paolo Languasco

Avv. Roberto Faure

